



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 del 03-06-2010

Oggetto: *APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE.*

L'anno duemiladieci, il giorno tre del mese di giugno nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle ore 17:00, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. La presidenza della seduta è assunta dal Sig. REGA DOMENICO in qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT. VINCENZO BENASSAI.

Risultano presenti al punto in oggetto :

DI BONAVENTURA FRANCO SINDACO	A	VANNUCCI MIRCO	P
REGA DOMENICO	P	AVOLIO PASQUALE	P
Salvatore Celestino	P	ROSINI ENZO	P
DI FELICE ALESSANDRO	P	CAPPUCCI DOMENICO	P
CIALONI VITTORIO	P	MARINI GIANFRANCO	P
Frattari Antonio	P	CAPONI PAOLO	P
Petrini nicola	P	CAPORALETTI ALBERTO	P
SANTARELLI RENATO	A	BRACA EMIDIO	P
PROSPERI GUERINO	P	Norante Antonio	P
TACCHETTI SIMONE	P	Di Marco Dante	P
FIDANZA VINCENZO	P		

Assegnati compreso il Sindaco n.[17]

In carica compreso il Sindaco n.[21]

Presenti n. [19]

Assenti n. [2]

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.

L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai Consiglieri Sigg.:

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE;

F.to dott. Vincenzo Benassai

RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE;

F.to dott.ssa Rosaria Ciancaione

Relazione l'Assessore Perletta sul punto all'ordine del giorno.

Interviene il Consigliere Norante.

Interviene per replica l'Assessore Perletta.

Interviene per replica il Consigliere Norante.

Concluso il dibattito, il Presidente del Consiglio pone in votazione l'approvazione del punto all'ordine del giorno.

L'esito della votazione in forma palese e per appello nominale è il seguente:

Consiglieri presenti n. 13;

Assenti n. 8 (Santarelli, Vannucci, Avolio, Cappucci, Caponi, Caporaletti, Marini, Braca)

Voti favorevoli n. 11

Astenuti n. 2 (Norante, Di Marco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera consiliare n. 26 del 17.06.1997, relativa alla determinazione delle aree pubbliche ed all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Visto l'art. 14 della L.R. n. 135 del 1999 recante "*Criteria ed indirizzi per la programmazione dell'attività del commercio su aree pubbliche a posto fisso*" ai sensi del quale:

“ ... 1. Ai fini della programmazione del commercio su aree pubbliche svolto a posto fisso l'attività è considerata equivalente al commercio fisso al dettaglio e quindi sottoposta a regole che consentono l'individuazione dei punti vendita sul territorio in relazione alla distribuzione della popolazione ed ai problemi di assetto, di gestione del territorio e di mobilità e traffico.

"2. In relazione all'indirizzo prescelto, di orientare lo sviluppo del commercio su aree pubbliche a posteggio in analogia a quanto avviene per il commercio fisso al dettaglio, ed in considerazione della necessità di contenere fenomeni di congestionamento o di rarefazione del servizio sul territorio si assumono i seguenti criteri:

- a) la consistenza dei mercati deve essere pianificata in rapporto alla popolazione servita;

b) la consistenza del numero dei posteggi per Comune e nell'ambito del Comune per le singole zone deve essere stabilita in rapporto alla rete del commercio fisso al dettaglio, evitando condizioni di disparità tra gli operatori;

c) la dimensione e la localizzazione delle aree dove si intendono istituire i mercati, devono far riferimento a regole urbanistiche di assetto del territorio e ai problemi di impatto sulla mobilità della popolazione.

"3. In relazione all'indirizzo di razionalizzare la funzione assolta dal commercio al dettaglio su aree pubbliche si assumono i seguenti criteri:

a) per i mercati quotidiani l'ubicazione di aree per le attività del commercio a posto fisso deve prevedersi in ragione della esigenza di coprire porzioni del territorio non servite sufficientemente;

b) per i mercati quotidiani la localizzazione deve essere stabilita con criteri di insediabilità di tipo urbanistico, in rapporto all'accessibilità ed alla mobilità della popolazione;

c) per i mercati periodici la dimensione va stabilita in rapporto alla popolazione residente e fluttuante e subordinata alla consistenza della rete al dettaglio fisso in ragione inversa della ricorrenza del periodo;

d) per i mercati periodici la ricorrenza come giornate della settimana o del mese deve essere diversa tra comuni vicini";

Visto l'art. 16 della L.R. n. 135 del 1999 recante "*Funzioni e compiti dei comuni*" ai sensi del quale:

"1. I comuni esercitano le funzioni concernenti il rilascio, la revoca, la reintestazione, la sospensione e la conversione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività nonché il rilascio e la revoca delle concessioni di posteggio.

"2. I comuni sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al precedente art. 14 e in conformità alle previsioni urbanistiche, stabiliscono l'ampiezza complessiva delle aree e il numero di posteggi da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche secondo le sue diverse forme di attività, la loro superficie e le aree riservate agli agricoltori. Altresì istituiscono, sopprimono, spostano data e localizzazione dei mercati e delle fiere e possono determinare nell'ambito dei settori merceologici le specifiche tipologie merceologiche dei posteggi di mercati e fiere mediante la definizione di un organico iniziale da aggiornarsi almeno ogni tre anni. Nel caso di spostamento parziale di mercato o fiera che non superi il 40% dei posteggi si procede alla sistemazione mediante graduatoria parziale con i seguenti criteri:

a) anzianità di presenza;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

c) ulteriori criteri stabiliti dai Comuni, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

"3. I comuni adottano altresì un regolamento generale per l'esercizio dell'attività e uno o più regolamenti per lo svolgimento dei mercati e delle fiere. Tali regolamenti sono emanati in conformità con le disposizioni di cui al titolo X del [D.Lgs. n. 114/1998](#) e con i criteri di cui all'art. 14 della presente legge. I comuni inoltre stabiliscono le norme procedurali per la presentazione e

l'istruttoria delle domande di autorizzazione e di concessione di posteggio nonché i termini per il loro esame.

"4. I comuni possono stabilire divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante esclusivamente per motivi di viabilità e traffico, di carattere igienico e sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Possono altresì individuare aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è sottoposto a particolari condizioni.

"5. Gli atti e i regolamenti di cui ai commi precedenti oltre a recepire le disposizioni della presente legge determinano e stabiliscono le tipologie, gli orari, le localizzazioni, le articolazioni di mercati e fiere; le modalità di accesso, di sistemazione delle attrezzature e delle operazioni di vendita nonché le modalità di riassetto dei posteggi a seguito di spostamento del mercato.

"6. Il Comune può affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa, la gestione di servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, nonché le manifestazioni non sistematiche come i raduni, le rassegne i trofei e simili, attraverso apposite convenzioni, ai seguenti soggetti:

- a) associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche;
- b) Enti pubblici;
- c) cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche.

"L'affidamento, attraverso apposite convenzioni, della gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nonché delle manifestazioni non sistematiche come raduni, rassegne, trofei e simili, va effettuato a titolo non oneroso. Nei casi di più richieste da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), e c), il Comune effettua l'assegnazione, in maniera prioritaria e seguendo l'ordine stabilito, ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c). Nel caso di più soggetti dello stesso gruppo a), si adotta il principio della maggiore rappresentatività regionale, intendendosi per tale quelle Organizzazioni o Associazioni aventi la sede in ogni Provincia della Regione e che abbiano rappresentanze presso le Camere di Commercio.

"7. Gli atti concernenti l'istituzione, la modificazione e la soppressione di mercati e fiere nonché lo spostamento e la definizione dei regolamenti sono sottoposte all'acquisizione del parere delle associazioni di categoria degli operatori del settore e dei consumatori, presenti nella Regione tra quelle più rappresentative a livello nazionale";

Vista la bozza di regolamento (All. B) per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi del D.Lgs 31.03.1998, n.114 e della Legge Regionale 23.12.1999, n.135;

Viste le allegate Piantine planimetriche (All. A) dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati e dei raggruppamenti di posteggi e la scheda di ciascun mercato e fiera numerate progressivamente dal n. 9 al n. 44;

Vista la nota in data 17.05.2010, a firma del Dirigente del IV Settore, con cui si attesta la conformità delle previsioni di cui alle predette Piantine planimetriche alle previsioni urbanistiche, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. n. 135 del 1999;

Dato atto che in data 17.05.2010 si è tenuta una riunione riguardante la predetta regolamentazione alla quale sono state invitate a partecipare le Associazioni di categoria;

Ritenuto di provvedere all'approvazione della nuova regolamentazione, in sostituzione di quanto previsto dalla delibera consiliare n. 26 del 17.06.1997 relativa al precedente quadro normativo;

Visto l'art. 42 del D.leg.vo n. 267/2000;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione, da riportare nel solo originale della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 – comma 6 – dello Statuto comunale.

Visto l'esito della votazione di cui innanzi;

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato regolamento (All. B) per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche (D.Lgs 31.03.1998, n.114 -Legge Regionale 23.12.1999, n.135), comprensivo delle Piantine planimetriche (All. A) dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati e dei raggruppamenti di posteggi, unitamente alla scheda di ciascun mercato o fiera numerate progressivamente dal n. 9 al n. 44 .

2) Di dare atto che le aree pubbliche dei seguenti mercati settimanali:

- Piazza Olimpia Palasport MARTEDI';
- Piazza Redipuglia Cologna Spiaggia MARTEDI';
- Piazza della Repubblica Centro GIOVEDI';
- Cologna Paese VENERDI';
- Montepagano SABATO ;

saranno oggetto di successivi provvedimenti del Consiglio Comunale.

Successivamente,

Il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata eseguibilità .

L'esito della votazione in forma palese e per appello nominale è il seguente:

Consiglieri presenti n. 13;

Assenti n. 8 (Santarelli, Vannucci, Avolio, Cappucci, Caponi, Caporaletti, Marini, Braca)

Voti favorevoli n. 11

Astenuti n. 2 (Norante, Di Marco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

ALLEGATO B)

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO GENERALE

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche (Legge Regionale 23.12.1999, n.135).

Approvato con deliberazione consiliare n.18 in data 03.06.2010, immediatamente eseguibile.

Le Piantine planimetriche dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati e dei raggruppamenti di posteggi, sono allegate alla citata deliberazione consiliare, unitamente alla scheda di ciascun mercato o fiera numerate progressivamente dal n. 9 al n. 44 .

Norme Generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di tutte le attività commerciali esercitate su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 23.12.1999, n.135 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo 10 del D.Lgs. 114/98), dell'art. 28, comma 17 e dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 31.03.98, n. 114, così come modificato dalla L.R. 16.07.2008 n. 11.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e può essere aggiornato, nelle sue parti, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

1. ***PER COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE*** si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.
2. ***PER AREE PUBBLICHE*** si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. ***PER POSTEGGIO*** si intende la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4. ***PER POSTEGGIO ISOLATO O FUORI MERCATO*** si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo.
5. ***PER MERCATO*** si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di

merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. La qualifica di area mercatale e' recepita nelle norme urbanistiche del Comune.

6. **PER MERCATO STRAORDINARIO** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato come sopra definito che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari.

7. **PER MERCATO SPECIALIZZATO** si intende il mercato di cui al precedente comma 5 istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affini. Il restante dieci per cento dei posteggi e' adibito a funzioni di servizio per i consumatori.

8. **PER MERCATO STAGIONALE** si intende il mercato di cui al precedente comma 5, che, si svolge in uno o più periodi dell'anno legati alle caratteristiche climatiche e turistiche del Comune, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi.

9. **PER FIERA** si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o ricorrenze.

10. **PER FIERA SPECIALIZZATA** si intende la manifestazione che si svolge a cadenza ultra mensile e con le merceologie di cui al precedente comma 7.

11. **PER FIERA LOCALE** si intende la manifestazione di cui al comma 9 a valenza e richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, le vie o i quartieri.

12. **PER PRESENZE** in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si e' presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività. Ai fini della formazione della graduatoria generale, valida per i casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso.

13. **PER PRESENZA EFFETTIVA** in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

14. **PER SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO** di alimenti e bevande si intende l'attività di vendita e di consumo previsti dalla L.R. n. 11 del 16.07.2008.

15. **PER AUTORIZZAZIONE** all'esercizio del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal Comune, sede di posteggio, per gli operatori aventi la concessione del posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, in riferimento al settore o ai settori merceologici.

16. **PER CONCESSIONE DI POSTEGGIO** si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati e nel territorio comunale mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.

17. **PER RAGGRUPPAMENTO TURISTICO**, si intende l'insieme dei posteggi che si snodano con certa e visibile continuità in alcune zone di alto interesse storico, artistico, culturale ed ambientale da cui traggono il nome. Si differenzia dal mercato per la nota prevalenza e specializzazione NON ALIMENTARE con offerta rivolta essenzialmente al turismo.

18. **PER RAGGRUPPAMENTO DI SERVIZIO**, si intende l'insieme dei posteggi istituiti a servizio di una determinata struttura, con destinazione e specializzazione merceologica funzionale a tale scopo.

19. **PER RAGGRUPPAMENTO STRAORDINARIO** si intende l'insieme dei posteggi istituiti ed utilizzabili solo in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo (sportive,culturali,musicali) programmate presso gli impianti sportivi.

Articolo 3

Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

1.a - Valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate.

1.b - Favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione.

1.c - Assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive.

1.d - Riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale.

1.e - Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore.

1.f - Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio

Articolo 4

Compiti degli uffici comunali

La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato successivamente, spetta al U.O.C. Commercio e Polizia Amministrativa -

Servizio Affari Generali, che la esercita con la collaborazione istituzionale del Corpo di Polizia Municipale.

A tale scopo il Dirigente ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale ed in virtù delle funzioni ad esso direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Il Dirigente, previa deliberazione della Giunta Municipale può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'art.16, comma 6, della L.R. 135/99, come modificato dall'art. 8 della L.R. n. 10/06, con stipula di apposita convenzione ai seguenti soggetti:

- a) Associazioni maggiormente rappresentative, a livello regionale, di operatori del commercio su aree pubbliche ;
- b) Enti Pubblici;
- c) Cooperative o consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche

Articolo 5

Soggetti a cui si applicano le presenti norme

1. Sono soggetti al presente regolamento tutti coloro che intendono svolgere attività di vendita di commercio al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti dalle leggi dello Stato, dalle legge regionali vigenti e dalle norme, direttive e regolamenti nazionali e locali.

Articolo 6

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a. su posteggi dati in concessione per dieci anni;*
- b. su qualsiasi area purché in forma itinerante.*

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, da esibire in originale (o titolo equipollente, sempre in originale) a richiesta degli organi di vigilanza.

3. AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGIO

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata in base alla normativa regionale, dal Dirigente contestualmente alla relativa concessione.

L'operatore titolare di tale autorizzazione e' abilitato, nei soli giorni in cui non ha concessione di posteggio, ad esercitare attività in forma itinerante ed a presentarsi sui mercati, per la spunta,

nell'ambito del territorio regionale nonché a partecipare alle fiere in tutto il territorio nazionale con la relativa concessione.

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio e' stabilito in 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda. Trascorso tale termine, senza alcuna comunicazione del Dirigente, la richiesta si intende accolta.

Le richieste di nuova autorizzazione su posteggio possono, di regola, essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione della graduatoria entro 60 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande.

Sono fatte salve le disposizioni transitorie previste dall'art. 11 del presente regolamento.

4. AUTORIZZAZIONE IN FORMA ITINERANTE

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, e' rilasciata dal Dirigente nel caso in cui il richiedente abbia la residenza, se persona fisica, o la sede legale se società, nel Comune. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Consente altresì all'operatore di partecipare alle fiere con la relativa concessione nonché di presentarsi per la spunta sui mercati e sulle fiere.

Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione in forma itinerante.

Il termine di conclusione del procedimento di richiesta di nuova autorizzazione in forma itinerante e' stabilito in 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della presentazione di regolare e completa domanda. Trascorso tale termine, senza alcuna comunicazione del Dirigente, la richiesta si intende accolta.

L'operatore in forma itinerante non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, rispetta gli orari determinati dal Sindaco, può sostare nelle aree appositamente individuate dal Comune per un massimo di 2 ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 metri tra una sosta e l'altra ed e' comunque soggetto, nell'esercizio della sua attività itinerante, alle prescrizioni del Codice della Strada.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge statale 09 gennaio 1963, n.59 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche e' soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento (come, ad esempio, la denuncia d'inizio di attività itinerante per i produttori agricoli o la concessione per i soggetti, diversi dai commercianti, iscritti nel Registro delle Imprese che partecipano ad una Fiera Promozionale).

E' vietato esercitarlo senza essere in possesso dell'originale dell'atto autorizzatorio che deve essere estensibile ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

E' altresì vietato svolgere attività non rispettando gli orari stabiliti dal Sindaco.

2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. E' assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati

- a tutela di interessi pubblici e privati - al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione (quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare).

3. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. È vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente regolamento.

4. Le tende di protezione alle strutture di vendita, ove ammesse, debbono essere collocate rispettando le limitazioni e le prescrizioni dettate nel Regolamento specifico per ogni mercato, raggruppamento, turno, fiera e posteggio fuori mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici e privati.

5. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, nel rispetto della normativa vigente in materia di emissione sonore ed impatto acustico.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti cinque commi da parte di tutti gli operatori (commercianti, produttori agricoli e gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese) costituisce violazione alle limitazioni e divieti stabiliti dal presente Regolamento.

7. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo caso di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

8. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se si presenta dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 8 Rilascio dell'autorizzazione

1. Chi intende esercitare il commercio su aree pubbliche su posteggiati in concessione per dieci anni, o, su qualsiasi area, purché in forma itinerante deve produrre domanda al Sindaco, in carta legale e inviata a mezzo di raccomandata A.R. o direttamente all'Ufficio Protocollo generale che ne rilascerà apposita ricevuta, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione per giorni 60 (sessanta) sull'Albo Pretorio di un regolare bando.

La domanda deve contenere:

- 1.a - le generalità del richiedente o, in caso di società di persone, la ragione sociale;
- 1.b - l'indicazione del codice fiscale e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- 1.c - l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
- 1.d - gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda

esercitare l'attività in forma itinerante;

1.e - l'attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente legislazione.

Le domande sono esaminate secondo quanto previsto nel bando.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

3. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di una autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

4. Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante subingresso.

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando, nei mercati non siano disponibili altri posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.

6. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggi sono rilasciate in conformità ai criteri di cui al successivo art. 12.

7. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati che si svolgono nel periodo legato alle caratteristiche climatiche e turistiche, nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.

8. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività esclusivamente in forma itinerante che cambia di residenza è tenuto a far annotare la variazione sul titolo autorizzatorio, che assume carattere provvisorio, dal nuovo Comune che provvederà al rilascio di un nuovo titolo previo ritiro del vecchio e alle future vidimazioni annuali.

9. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.

10. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Dirigente può rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti morali e professionali previsti dalla vigente legislazione.

L'autorizzazione sarà rilasciata entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata, e, nei casi di assegnazione diretta, previsti dal regolamento, decorrenti dalla presentazione della domanda.

Articolo 9 Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante e' consentita, su delega, ai collaboratori familiari, ai dipendenti, al lavoratore interinale, all'associato in partecipazione, al collaboratore coordinato e continuativo ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di societa' di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attivita' senza la nomina del delegato.

2. Tali soggetti delegati devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati e nelle fiere, qualora il delegato non e' indicato nell'autorizzazione stessa, e' sufficiente l'esibizione di copia della domanda, corredata da ricevuta, inoltrata al Comune competente. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o di fiera non e' richiesta la nomina del delegato.

3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare puo' delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente legislazione.

4. Nel caso di autorizzazione rilasciata da Comuni appartenenti a regioni la cui normativa non prevede l'istituto della delega, l'esercizio delle attività, in assenza del titolare e' consentito solo a chi comprovi di essere socio, collaboratore familiare o dipendente, secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

Articolo 10 Assegnazione dei posteggi nei mercati

1. In caso di nuova istituzione di mercati, di ampliamenti di mercati esistenti, di posteggi resisi disponibili, il Dirigente del Servizio Commercio pubblica sull'albo pretorio e sul sito internet del Comune uno specifico bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione sull'albo pretorio, alle organizzazioni provinciali di categoria degli operatori del settore, maggiormente rappresentative nella Regione.

2. Il bando deve contenere:

2.a - elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione;

2.b - il termine di 60 giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'articolo precedente;

2.c - il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può, comunque, superare i 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando;

2.d - il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;

2.e - ogni altra notizia utile agli operatori .

1. Il Dirigente del Servizio assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti i criteri in ordine prioritario:

3.a - maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;

3.b - anzianità dell'attività maturata come iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

3.c - anzianità dell'attività maturata come iscrizione all'IVA per l'attività di commercio su aree pubbliche;

3.d - nell'ipotesi di persistenza nella parità prevale l'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

In caso di parità sono privilegiati gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio. Le domande che fossero presentate da operatori già titolari di più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed archiviate.

4. Nei mercati di nuova istituzione i posteggi sono assegnati sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:

4.a - maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

4. b - anzianità dell'attività maturata come iscrizione all'IVA per l'attività di commercio su aree pubbliche.

In caso di parità si procede al sorteggio.

5. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, i soggetti già titolari di manufatti provvisori realizzati in aree non destinate, in base al presente Piano, al commercio per le aree pubbliche, possono chiedere al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla data di entrata in vigore della delibera di approvazione del Piano, l'assegnazione di posteggi isolati tra quelli indicati nelle seguenti schede, al fine dell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche:

- schede n. 24; 28; n. 34.

Sono fatte salve eventuali successive individuazioni, da parte del Consiglio Comunale, con apposita delibera di aggiornamento del Piano, di ulteriori posteggi, oltre a quelli indicati nelle schede n. 24; 28; n. 34, in relazione alle domande che perverranno ai sensi del presente comma.

Il Dirigente del Servizio Commercio provvede alle relative assegnazioni ed alle relative autorizzazioni di commercio su aree pubbliche in base alle richieste pervenute ed all'area prescelta nella domanda tra quelle disponibili sopra indicate. In caso di pluralità di richieste riguardanti una determinata area individuata nelle schede sopra indicate (n. 24, n. 28 e n. 34), le stesse saranno accolte in base alla minore distanza tra il precedente manufatto provvisorio e il posteggio isolato prescelto.

6. Ultimata la procedura di cui al precedente comma e prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, il Dirigente e' tenuto ad espletare, fra tutti gli operatori del mercato o dei mercati già concessionari di posteggio, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 3. I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.

Articolo 11

Validità ed uso della concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere

1. Le concessioni di posteggio relative ai mercati hanno, limitatamente al giorno o ai giorni di concessione, validità decennale e sono rinnovate su domanda dell'interessato da presentare al Sindaco prima della scadenza.

2. Le concessioni di posteggio relative alle fiere hanno validità limitatamente al giorno o ai giorni di concessione. Nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno, il 100% dei posteggi può essere assegnato per un periodo di 10 anni, rinnovabile, con relativo rilascio dell'autorizzazione a chi vi ha operato almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio e che ne fa richiesta nei modi e nei termini previsti da apposito bando.

3. Qualora la concessione di posteggio sia revocata per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di pubblico interesse, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere, nel territorio comunale, un altro posteggio che non può avere superficie inferiore a quello revocato e che deve essere localizzato in conformità a scelte concordate con i rappresentanti degli operatori presenti nel mercato.

4. I posteggi temporaneamente e occasionalmente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato o in una fiera sono assegnati, giornalmente, ad eccezione se trattasi di box o manufatti, ai soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato o nella fiera.

5. Il Comando di Polizia Municipale provvede, secondo le norme stabilite dal presente regolamento, alla registrazione delle presenze.

6. Nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione, o in caso di ristrutturazione dei mercati esistenti i posteggi devono essere organizzati per disposizione o per ampiezza in modo che possano essere utilizzati, dove ne e' consentito l'uso, anche da automezzi.

7. Il Servizio Commercio ed il Comando di Polizia Municipale tengono a disposizione degli operatori una planimetria del mercato continuamente aggiornata.

8. Nei mercati destinati all'attività per uno o più giorni della settimana, devono essere riservati i posteggi per i produttori agricoli. Essi sono assegnati con i criteri di cui al precedente articolo qualora vi siano domande superiori alla disponibilità'.

9. Quando le date di svolgimento dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non vi siano disponibili aree pubbliche ulteriori per lo svolgimento specifico delle due manifestazioni i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa il Dirigente del Servizio dispone il recupero del mercato in altra data domenicale o festiva.

10. Il soggetto interessato ha diritto di utilizzare il posteggio concesso per tutti i prodotti appartenenti al settore o ai settori merceologici richiesti e autorizzati, fatte salve limitazioni imposte dal presente regolamento o di carattere igienico sanitario.

11. Nei mercati e nelle fiere, in generale, si possono aggiungere due posteggi riservati esclusivamente a portatori di handicaps o ad Associazioni o Cooperative di tipo B Sociali Onlus senza scopo di lucro. Le concessioni sono assegnate di volta in volta.

Articolo 12 Produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli, singoli o associati, per il commercio dei propri prodotti su un posteggio e' rilasciata autorizzazione con concessione ai sensi della Legge 59/63.

L'esercizio del commercio in forma itinerante nel territorio comunale e' soggetto a regolare denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'art.19 della Legge 241/90. L'autorizzazione (eccetto il giorno o i giorni per cui e' valida la concessione) e la denuncia d'inizio di attivita' abilitano anche a presentarsi sui mercati o nelle fiere cittadine per l'assegnazione giornaliera dei posteggi permanentemente od occasionalmente vacanti riservati ai produttori agricoli, rispettandone la destinazione merceologica.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia e' equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare, legittimata dal Dirigente competente.

3. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per cio' che concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzatori (titolarità, possesso ed estensibilità dell'originale) e gli orari nonche' le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

Ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni i quali esercitano su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della Legge 09.02.63, n.59 e successive modificazioni DLgs. 11.05.2001, n.228, non si applica la disciplina relativa al commercio su aree pubbliche, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Articolo 13

Norme concernenti le fiere

1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, le domande di partecipazione alle fiere devono pervenire mediante invio per raccomandata al protocollo del Comune o di altro soggetto delegato all'organizzazione, almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera medesima. La graduatoria delle concessioni di posteggio e' pubblicata all'albo pretorio del Comune almeno 20 (venti) giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.

2. Possono essere fissati termini unificati per la presentazione delle domande e possono prevedere l'assegnazione delle concessioni di posteggio anche per più manifestazioni in numero non superiore a tre. In tali casi la concessione decade se non viene usata per la prima volta.

3. La graduatoria delle concessioni di posteggio relativa alle fiere, viene formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

3.a - più alto numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione di posteggio;

3.b - anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

3.c - anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro IVA;

3.d - ulteriori criteri previsti dalla Giunta Municipale, sentite le organizzazioni provinciali di categoria degli operatori, maggiormente rappresentative.

4. Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore.

5. Alle fiere che si svolgono sul territorio comunale possono partecipare gli operatori in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.

6. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera.

I posteggi rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito dal Comune per l'inizio dell'occupazione, sono assegnati in primo luogo secondo la graduatoria di cui al precedente comma 1, sempre che gli operatori interessati siano presenti, e quindi secondo il più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze prevale l'anzianità di iscrizione del soggetto al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

7. Nelle fiere di cui al presente articolo il Dirigente del Servizio può assegnare fino a un massimo del 5% ulteriore rispetto ai posteggi disponibili a beneficio di operatori rimasti esclusi dalla graduatoria in possesso di particolari articoli da fiera.

8. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere di cui al presente articolo possono essere distinte secondo i settori e le tipologie.

Articolo 14

Normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, statali e regionali dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

2. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Articolo 15

Trasferimenti di mercati o fiere

Nel caso di spostamento o soppressione di un mercato, di una fiera o di un posteggio isolato ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale o per ragioni di viabilità, traffico e di sicurezza pubblica, approvato dal Consiglio Comunale, il Dirigente del Servizio, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori provinciali più rappresentative presenti nella Regione, assegna agli operatori almeno un anno per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'Amministrazione Comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di stabilire termini diversi per il trasferimento. Nel caso di urgente interesse pubblico ostativo alla permanenza delle attività in un determinato luogo, dichiarato dal Consiglio Comunale, si prescinde da ogni termine, così come pure nel caso di momentanea indisponibilità delle aree per comprovati motivi di pubblico interesse, di forza maggiore, di limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico, igienico sanitario, dichiarati dal Consiglio Comunale.

Nel caso di spostamento parziale di mercato o fiera che non superi il 40% dei posteggi, si procede alla sistemazione mediante graduatoria parziale con i seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- c) ulteriori criteri stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

Articolo 16

Modalità per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti zone del territorio comunale:

CAPOLUOGO: In tutto il territorio compreso fra l'innesto della SS. 16 con la SS.150 fino al torrente Borsacchio.

ALTRE ZONE:

Cologna Spiaggia: nelle zone adiacenti la SS.16 e lungomare;

2. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non vietata ai sensi del precedente punto 1 con mezzi autorizzati o altro, a condizione che la merce non venga esposta occupando suolo pubblico. Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui al comma 78 art. 1 L.R. 16.07.2008 n. 11.

3. L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dal Sindaco ai sensi del successivo art. 23, non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, può sostare soltanto nelle aree appositamente individuate dal Consiglio Comunale, per un massimo di due ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 mt. tra una sosta e l'altra ed è comunque soggetto, nell'esercizio della sua attività itinerante, alle prescrizioni del Codice della Strada. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e restare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della Legge statale 9 gennaio 1963, n.59 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 17

Commercio su aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni ed autostrade.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle stazioni e autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

2. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime si applica il regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale.

Articolo 18

Commercio su aree private

1. Qualora uno o più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di mercati e fiere per uno o più giorni della settimana o del mese, essa può essere inserita fra le aree destinate all'attività e i soggetti promotori hanno diritto prioritariamente all'assegnazione delle concessioni di posteggio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

Articolo 19

Subingressi e reintestazione dell'Autorizzazione

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte, e' soggetto alla sola comunicazione in carta libera da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art.1 L.R. 16.07.2008, n. 11, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa e quindi ogni altro titolo ad esercitare l'attività prima assentita che, se ugualmente svolta, e' totalmente abusiva. Ad ogni cambio di titolarità o gestione corrispondere una domanda, in carta legale, di reintestazione osservando il termine sopraindicato.

2. L'atto di trasferimento dell'azienda, per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata registrata. La comunicazione deve essere sottoscritta sia dal cedente che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticate dal personale che riceve la pratica. Anche al cedente, per le conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere, incombe pertanto l'obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti e tempi prescritti.

3. Il trasferimento dell'azienda, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal cedente nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su area pubblica maturati dal cedente. E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. In caso di cessione anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione, senza diritto a rimborsi ed altro.

4. Qualora il soggetto interessato non abbia usufruito della facoltà di cui all'art.5, comma 3, della legge statale 25 marzo 1997, n.77, in caso di cessione dell'azienda, deve indicare su quale titolo trasferisce i diritti connessi ai titoli di priorità maturati.

5. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art.1 L.R. 16.07.2008, n. 11, deve darne comunicazione entro TRE mesi dell'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di UN ANNO dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

Articolo 20

Circolazione nell'area di mercato

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombrò dell'area, e' vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dei mezzi di pronto intervento.

2. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica, limitatamente all'orario prefissato per le vendite, anche ai mezzi fornitori.

Articolo 21

Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. L'AUTORIZZAZIONE e' revocata dal Dirigente del Servizio :

A) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi della data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Le autorizzazioni in mercati stagionali vengono revocate (dichiarate decadute) per il mancato inizio delle attività entro:

- 3 mesi nei mercati di durata semestrale;
- 2 mesi e 15 giorni per i mercati di durata di 5 mesi;
- 2 mesi e 15 giorni per i mercati di durata di 3 mesi;
- 1 mese per i mercati di durata di soli 2 mesi.

B) nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare .

Analogamente, comporta LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO e la conseguente revoca dell'autorizzazione commerciale , il mancato utilizzo per i giorni mercatali pari o superiori a :

- 18 per i mercati che si svolgono 1 giorno alla settimana;
- 35 " " " " " 2 giorni alla settimana;
- 52 " " " " " 3 giorni alla settimana;
- 69 " " " " " 4 giorni alla settimana;
- 87 " " " " " 5 giorni alla settimana;
- 104 " " " " " 6 giorni alla settimana;
- 122 " " " " " 7 giorni alla settimana.

Per il caso di attività stagionale di mercati giornalieri la decadenza della concessione del posteggio e la relativa revoca dell'autorizzazione l'assenza del mercato per:

- 30 volte se il mercato stagionale ha durata di 3 mesi;
- 40 volte se il mercato stagionale ha durata di 4 mesi;
- 50 volte se il mercato stagionale ha durata di 5 mesi;
- 61 volte se il mercato stagionale ha durata di 6 mesi.

C) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art.1 L.R. 16.07.2008, n. 11.

2. La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

3. Il rapporto di cui al comma precedente, pari ad un quarto dell'anno solare, si misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali e' possibile svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene rilasciata la concessione di posteggio.

Articolo 22 Orari e calendari dei mercati e delle fiere

L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, e' stabilito dalle ore 9,00 alle ore 19,30 (20,00 nel periodo in cui vige l'ora legale) dei giorni feriali, fermo restando la possibilità di una revisione o modifica con provvedimento del Sindaco.

Per i mercati settimanali, per i mercati straordinari l'orario di vendita e' stabilito dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Per le fiere che si svolgono in un'unica giornata l'orario di vendita e' stabilito dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Se la fiera si svolge nel periodo di maggior afflusso turistico il termine può essere prorogato fino alle ore 24,00 sentito il Comando di Polizia Municipale. Le attività svolte nelle sagre, fiere e manifestazioni similari essendo prevalentemente intrattenimento, ai fini di una migliore fruibilità degli spazi ed aree ad esse riservati si adotteranno le stesse modalità di orario.

Calendari:

1) I mercati settimanali si svolgono nelle giornate a fianco di ciascuno riportata :

- Piazza Olimpia Palasport	MARTEDI';
- Piazza Redipuglia Cologna Spiaggia	MARTEDI';
- Piazza della Repubblica Centro	GIOVEDI';
- Cologna Paese	VENERDI';
- Montepagano	SABATO ;

Eventuali mercati straordinari per Natale e Pasqua dovranno svolgersi nelle suddette aree mercatali.

2) Il mercatino estivo stagionale si svolge nella zona che interessa via Roma - via Pineta nel periodo 15.06 - 15.09.

3) La fiera stagionale si svolge nella prima decade di Agosto in lungomare Celommi a partire dall'innesto con Piazza Ponno, limitatamente lato ovest della carreggiata.

4) Il mercatino dell'antiquariato si svolge ogni Lunedì' dei mesi di Luglio ed Agosto nella zona di Piazza della Liberta' o in Piazza della Repubblica per ragioni di viabilità' traffico e sicurezza pubblica.

Nei periodi di maggior afflusso turistico il Sindaco può stabilire deroga agli orari sopraffissati. Nei giorni di mercato o di fiere cadenti in giornate domenicali e festive e' consentita l'apertura facoltativa degli esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso per lo stesso orario.

Articolo 23

Sfera di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento **SI APPLICA** agli industriali e agli artigiani che intendono esercitare il commercio al dettaglio, su aree pubbliche, dei propri prodotti.
2. Il presente regolamento **SI APPLICA** anche ai soggetti che intendano vendere od esporre per la vendita al dettaglio su aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico di cui alla legge statale 20 novembre 1971, n.1062.
3. Il presente regolamento **NON SI APPLICA** ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge statale 9 febbraio 1963, n.59 e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
4. Il presente regolamento **NON SI APPLICA** a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio dei consumatori ai sensi del comma 78, art. L.R. 16.07.2008, n. 11
5. Salvo che per le disposizioni relative alla concessione del suolo pubblico, il presente regolamento **NON SI APPLICA** a chi venda o esponga per vendita esclusivamente le proprie opere d'arte.
6. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 Maggio 1940, n. 635, e successive modifiche nonché il divieto di vendere o esporre armi o esplosivi od oggetti preziosi.

Articolo 24 Regime sanzionatorio

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Leg.vo n. 267/2000.
2. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Dirigente del Servizio.
3. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati dalla Legge 24.11.81, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente regolamento o per l'inottemperanza ai provvedimenti adottati dall'autorità competente per la sua attuazione, spettano al Comune di Roseto degli Abruzzi.

Articolo 25 Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:

1.a - al registro delle imprese maturate sui mercati;

1.b - alla graduatoria dei titolari di posteggio.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente e' tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:

2.a - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b - il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c - i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;

2.d - la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;

2.e - i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;

2.f - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Articolo 26

Trattamento dati sensibili

I dati sensibili verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal D.LGS. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni.

Articolo 27

Disposizioni finali

1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alla presente regolamentazione ed alle medesime norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla L.R. n. 11 del 2008.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Le graduatorie esistenti, a qualsiasi titolo per mercati e fiere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate nella loro validità.

ALLEGATO B)



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PIANIFICAZIONE AMBIENTALE COMMERCIALE TERRITORIALE

FIERE - FIERE MERCATO - SAGRE - RAGGRUPPAMENTI STRAORDINARI

Legge Regionale 23.12.1999, n. 135

REGOLAMENTO

Il presente regolamento delle FIERE - FIERE MERCATO - RAGGRUPPAMENTI STRAORDINARI – SAGRE, forma parte integrante e sostanziale del Regolamento Generale del Commercio su aree pubbliche, ed e' adottato ai sensi dell'art.16, comma terzo, della Legge Regionale 23 dicembre 1999, n.135 (Norme e modalità di esercizio di commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114).

Art. 1 Definizioni

1. Per FIERA si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private dalle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o ricorrenze.
2. Per FIERA LOCALE si intende la manifestazione di cui al precedente punto, a valenza e richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere, valorizzare i centri storici, le vie, in quartieri e zone ad alta densità turistica.
3. Per FIERA SPECIALIZZATA si ritiene la manifestazione che si svolge a cadenza ultra mensile e con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affini. Il restante dieci per cento dei posteggi e' adibito a funzioni di servizio per i consumatori.
4. Per RAGGRUPPAMENTO STRAORDINARIO si intende l'insieme dei posteggi istituiti ed utilizzabili solo in occasione di manifestazioni di pubblico interesse (sportive, culturali, musicali o politiche) programmate presso gli impianti sportivi oppure in occasione di sagre e feste patronali rionali.

5. Per AUTORIZZAZIONE di tip. a) per il commercio su aree pubbliche in dette manifestazioni con posteggi dati in concessione si intende l'atto rilasciato dal Dirigente del Servizio. Essa avra' valore limitato ai soli giorni di fiera e sagra.

Art. 2 Periodi ed orari attivita'

Lo svolgimento delle attività nell'ambito delle manifestazioni di cui al presente regolamento si effettua nei periodi e date indicate nelle schede che seguono relative ad ognuna.. La data puo' essere variata dal Dirigente del Servizio per motivi di forza maggiore o su richiesta motivata dagli organizzatori dandone pubblico avviso.

L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare 60 (sessanta) minuti prima dell'inizio stabilito per la vendita.

Le attrezzature devono essere rimosse entro 60/sessanta minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle vendite.

Il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti.

Art. 3 Dimensione dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita

Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi le cui dimensioni sono indicate nella scheda per ciascun tipo di mercato.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm.50 ed il tendone a copertura dal banco deve essere di altezza minima dal suolo di mt.2,20, misurata dalla parte piu' bassa e puo' sporgere di mt.1 oltre il confine del posteggio assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.

Ai soli rivenditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti casalinghi e' consentita l'esposizione a terra.

Per la vendita di prodotti alimentari e per la loro somministrazione devono essere utilizzati automezzi autorizzati come veicoli speciali uso negozio.

E' consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purché l'automezzo rientri nello spazio assegnato. I soggetti addetti alle vendite di prodotti alimentari devono essere muniti del libretto sanitario personale, valevole per l'anno in corso.

Art. 4 Assegnazione dei posteggi

Le procedure di assegnazione temporanea dei posteggi nelle fiere e sagre sono indicate nel Regolamento Generale. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del predetto Regolamento Generale.

Per ciascuna manifestazione e' istituito un apposito registro, tenuto dal Comando di Polizia Municipale, nel quale sono riportati gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio, con l'indicazione del settore alimentare, delle tasse dovute, dal posto assegnato e della scadenza della concessione.

In altro registro sono annotati gli operatori di cui alla graduatoria per assegnazione temporanea.

L'operatore assegnatario di posteggio che non lo occupa entro un'ora dall'inizio fissato per l'attivita' di vendita perde il diritto al medesimo. Per la giornata e per l'eventuale periodo di non utilizzazione il posteggio stesso puo' essere assegnato ad altro operatore utilmente collocato nella graduatoria.

E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione temporanea.

Il posteggio libero verra' assegnato al primo classificato che segue in graduatoria.

Art. 5

Canone posteggio e TOSAP

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni e tasse per l'occupazione del suolo pubblico, le cui tariffe e modalita' di riscossione sono stabilite dal Comune.

Art. 6

Amplificazione dei suoni

Al fine di garantire il miglior svolgimento delle manifestazioni, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante illustrazione della merce, qualora tale illustrazione rechi disturbo alle operazioni di vendita.

Nei mercati è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchiatura per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi, musicassette, radio e simili per lo svolgimento della loro attivita' debbono attenersi alle disposizioni dei commi precedenti.

E' consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attivita' limitrofe, fare uso di apparecchi di amplificazione e di diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

Art. 7

Ordine e pulizia del mercato

L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurati dagli Agenti di Polizia Municipale e dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato stesso.

Il posizionamento della segnaletica stradale per la manifestazione del presente regolamento e' assicurato dal personale del Settore - Lavori Pubblici.

E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine del mercato, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti negli appositi.

Art. 8

Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Leg.vo n. 267/2000.

2. L'autorità competente ad applicare le sanzioni e' il Dirigente del Servizio.

3. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati dalla Legge 24.11.81, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente regolamento o per l'inottemperanza ai provvedimenti adottati dall'autorita' competente per la sua attuazione, spettano al Comune di Roseto degli Abruzzi.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 Maggio 1940, n. 635, e successive modifiche nonché il divieto di vendere o esporre armi o esplosivi od oggetti preziosi.

Per cio' che non e' disposto dal presente regolamento valgono le norme della L.R.135/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono approvate le schede e le relative piantine planimetriche corrispondenti a ciascuna attività.

SCHEDA N.9

RAGGRUPPAMENTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONI

1. Le caratteristiche dei posteggi per manifestazioni sono le seguenti:

Denominazione: Stadio Fonte dell'Olmo

1.a) classificazione: posteggi a merceologia alimentare - non alimentare ;

1.b) svolgimento : Annuale -utilizzabili solo in occasione di manifestazioni di pubblico interesse (sportive, culturali, musicali o politiche) programmate presso gli impianti sportivi.

1.c) ubicazione : Area adiacente Stadio Fonte dell'Olmo lato nord ;

1.d) superficie complessiva: mq.265

1.e) superficie dei posteggi: mq. 21,00 – 40,00;

1.f) totale posteggi : 10 di cui dal n.1 al n.5 (3,50 x 6,00) e dal n.6 al n.10 (5,00 x 8,00);
(Tutti con autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g) tipologia della struttura: automezzi autorizzati uso negozio - banchi amovibili.

2. Le caratteristiche di un raggruppamento, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato , n.9 nella quale sono indicati:

2.a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b) il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. I posteggi verranno concessi dal Dirigente competente limitatamente alla durata della manifestazione.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale - allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 03.06.2010 e, quelle disposte dal DLgs 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N. 10

RAGGRUPPAMENTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONI

1. Le caratteristiche di posteggi per manifestazioni sono le seguenti:

Denominazione: ESTATE ROSETANA

1.a classificazione: posteggi a merceologia alimentare.

1.b svolgimento : 15 APRILE – 30 SETTEMBRE -utilizzabili solo in occasione di manifestazioni di pubblico interesse (sportive, culturali, musicali o politiche) programmate presso gli impianti sportivi

1.c ubicazione : Via Nazionale ARENA 4 PALME

1.d superficie complessiva: mq. 120,00

1.e superficie dei posteggi: mq. 40,00

1.f totale posteggi: 3 (5,00 x 8,00)
(tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: Automezzi Autorizzati uso negozio - Banchi amovibili.

2. Le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n. 10 , nella quale sono indicati:

- 2.a l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - 2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - 2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
3. I posteggi verranno concessi dal Dirigente del settore competente limitatamente alla durata della manifestazione.
4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 03.06.2010 e, quelle disposte dal DLgs 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.11

SAGRE

1. La caratteristica dell'area per sagre è la seguente:
Denominazione: Piazza OLIMPIA - PALASPORT
 - 1.a classificazione: area a merceologia alimentare .
 - 1.b svolgimento: 15 APRILE – 30 SETTEMBRE
 - 1.c ubicazione: Piazza Olimpia
 - 1.d superficie complessiva: mq.
 - 1.e superficie coperta: mq
 - 1.f tipologia della struttura: automezzi autorizzati uso negozio e banchi amovibili
2. Le caratteristiche dell'area sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.11 nella quale sono indicati:
 - 2.a l'ubicazione, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
3. L'area verrà assegnata dal Dirigente del settore competente limitatamente alla durata della manifestazione.
4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 03.06.2010 e, quelle disposte dal DLgs 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.12

FESTIVITA' PATRONALE

1. Le caratteristiche dei posteggi per festività patronale sono le seguenti:

Denominazione: SACRO CUORE

1.a classificazione: posteggi a merceologia alimentare – non alimentare

1.b svolgimento: GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO -

1.c ubicazione: Piazza S. CUORE - VIALE DE GASPERI

1.d superficie complessiva 355,00 mq.

1.e superficie dei posteggi: 40,00 – 17,50 mq.

1.f totale posteggi: 10 di cui n.8 di mq.5,00 x 8,00 e n.2 di mq. 3,5 x 5,00;
(tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: automezzi autorizzati uso negozio - banchi amovibili

2. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.12, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. I posteggi verranno assegnati dal Dirigente del settore competente limitatamente alla durata della manifestazione.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 03.06.2010 e, quelle disposte dal DLgvo 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.13

AREA PER FIERA

1. Le caratteristiche dei posteggi per la fiera sono le seguenti ;

1.a classificazione: merceologia non alimentare - il 2 per cento del totale dei posteggi per il settore alimentare.

1.b svolgimento: LUGLIO - AGOSTO ;

1.c ubicazione: Lungomare Celommi (Lato Ovest) a partire dall' innesto con Piazza Ponno ;

1.d superficie complessiva: mq. 3.228,00

1.e superficie dei posteggi: mq. 32,00 – 28,00 – 36,00 – 40,00 – 24,00

1.f totale dei posteggi: n. 102 di cui il 2 per cento al settore alimentare

1.g tipologia della struttura: banchi amovibili - automezzi autorizzati uso negozio

2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n .13 A-B-C nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione , il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;

3) La concessione dei posteggi ha validita' per la durata della fiera ed assegnati ai sensi della normativa vigente sul commercio aree pubbliche.

4). Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 03.06.2010 e, quelle disposte dal Dlgs 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.14

FESTIVITA' PATRONALE

1. Le caratteristiche dei posteggi per festività patronale sono le seguenti:

Denominazione: CAMPO A MARE

1.a classificazione: posteggi a merceologia alimentare – non alimentare

1.b svolgimento: GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO

1.c ubicazione: Piazza A.Moro

1.d superficie complessiva: mq. 275,00

1.e superficie dei posteggi: mq. 40,00 – 17,50

1.f totale posteggi: 8 di cui n.6 di mq.5,00 x 8,00 e n.2 di mq. 3,50 x 5,00;
(tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: automezzi autorizzati uso negozio - banchi amovibili

2. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.14, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. I posteggi verranno assegnati dal Dirigente del settore competente limitatamente alla durata della manifestazione.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 03.06.2010 e, quelle disposte dal Dlgs 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.15

FESTIVITA' PATRONALE

1. Le caratteristiche dei posteggi per festività patronale sono le seguenti:

Denominazione: S. PETRONILLA

1.a classificazione: posteggi a merceologia alimentare – non alimentare

1.b svolgimento: GIUGNO -LUGLIO - AGOSTO

1.c ubicazione: Via BOSCO MARTESE - Via MARTIRI PENNESI

1.d superficie complessiva: mq. 395,00

1.e superficie dei posteggi: mq. 40,00 – 17,50

1.f totale posteggi: 12 di n.10 di mq. 5,00 x 8,00 e n.2 di mq. 3,5 x 5,00
(tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: automezzi autorizzati uso negozio - banchi amovibili

2. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.15, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. I posteggi verranno assegnati dal Dirigente del settore competente limitatamente alla durata della manifestazione.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 03.06.2010 e, quelle disposte dal Dlgs 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.16

FESTIVITA' PATRONALE

1. Le caratteristiche dei posteggi per festività patronale sono le seguenti:

Denominazione: VOLTARROSTO

1.a classificazione: posteggi a merceologia alimentare – non alimentare

1.b svolgimento: GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO

1.c ubicazione: Via GRECIA

1.d superficie complessiva: mq. 137,50

1.e superficie dei posteggi: mq. 40,00 – 17,50

1.f totale posteggi: 4 di cui n.3 di mq.5,00 x 8,00 e n.1 di mq. 3,5 x 5,00;
(tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: automezzi autorizzati uso negozio- banchi amovibili

2. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.16, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. I posteggi verranno assegnati dal Dirigente del settore competente limitatamente alla durata della manifestazione.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 03.06.2010 e, quelle disposte dal Dlgs 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.17

FESTIVITA' PATRONALE

1. Le caratteristiche dei posteggi per festività patronale sono le seguenti:

Denominazione: CASAL THAUZERO

1.a classificazione: posteggi a merceologia alimentare – non alimentare

1.b svolgimento: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE

1.c ubicazione: CASAL THAUZERO

1.d superficie complessiva: mq. 217,50

1.e superficie dei posteggi: mq. 40,00 – 17,50

1.f totale posteggi: 6 di cui n.5 di mq.5,00 x 8,00 e n.1 di mq. 3,5 x 5,00;
(tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: automezzi autorizzati uso negozio- banchi amovibili

2. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.17, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. I posteggi verranno assegnati dal Dirigente del settore competente limitatamente alla durata della manifestazione.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 03.06.2010 e, quelle disposte dal Dlgs 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.18

FESTIVITA' PATRONALE

1. Le caratteristiche dei posteggi per festività patronale sono le seguenti:

Denominazione: S.LUCIA

1.a classificazione: posteggi a merceologia alimentare – non alimentare

1.b svolgimento: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE

1.c ubicazione: VIA DE TITTA

1.d superficie complessiva: mq. 355

1.e superficie dei posteggi: mq. 40,00 – 17,50

1.f totale posteggi: 10 di cui n.8 di mq. 5,00 x 8,00 e n.2 di mq. 3,5 x 5,00;
(tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: automezzi autorizzati uso negozio - banchi amovibili

2. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.18, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. I posteggi verranno assegnati dal Dirigente del settore competente limitatamente alla durata della manifestazione.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. n. 18 del 03.06.2010 e, quelle disposte dal Dlgso 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.19

FESTIVITA' PATRONALE

1. Le caratteristiche dei posteggi per festività patronale sono le seguenti:

Denominazione: MONTEPAGANO

1.a classificazione: posteggi a merceologia alimentare – non alimentare

1.b svolgimento: GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE

1.c ubicazione: Piazza MUNICIPIO

1.d superficie complessiva: mq. 217,50

1.e superficie dei posteggi: mq. 40,00 – 17,50

1.f totale posteggi: 6 di cui n.5 di mq. 5,00 x 8,00 e n.1 di mq.3,5 x 5,00;
(tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: automezzi autorizzati uso negozio - banchi amovibili

2. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.19, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. I posteggi verranno assegnati dal Dirigente del settore competente limitatamente alla durata della manifestazione.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 03.06.2010 e, quelle disposte dal Dlgso 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.20
FESTIVITA' PATRONALE

1. Le caratteristiche dei posteggi per festività patronale sono le seguenti:

Denominazione: COLOGNA PAESE

1.a classificazione: posteggi a merceologia alimentare – non alimentare

1.b svolgimento: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE

1.c ubicazione: Via DE VINCENTIIS

1.d superficie complessiva: mq. 257,50

1.e superficie dei posteggi: mq. 40,00 – 17,50

1.f totale posteggi: 7 di cui n.6 di mq. 5,00 x 8,00 e n.1 di mq.3,5 x 5,00;
(tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: automezzi autorizzati uso negozio - banchi amovibili

2. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.20, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. I posteggi verranno assegnati dal Dirigente del settore competente limitatamente alla durata della manifestazione.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 03.06.2010 e, quelle disposte dal Dlgs 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.21

FESTIVITA' PATRONALE

1. Le caratteristiche dei posteggi per festività patronale sono le seguenti:

Denominazione: COLOGNA SPIAGGIA

1.a classificazione: posteggi a merceologia alimentare – non alimentare

1.b svolgimento: LUGLIO - AGOSTO

1.c ubicazione: Piazza REDIPUGLIA

1.d superficie complessiva: mq. 275,00

1.e superficie dei posteggi: mq. 40,00 – 17,50

1.f totale posteggi: 8 di cui n.6 di mq. 5,00 x 8,00 e n.2 di mq. 3,5 x 5,00 ;
(tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: automezzi autorizzati uso negozio

2. Le caratteristiche del mercato, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.21, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. I posteggi verranno assegnati dal Dirigente del settore competente limitatamente alla durata della manifestazione.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 03.06.2010 e, quelle disposte dal Dlgs. 114/98 e dalla L.R. 135/99.

ALLEGATO B)



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PIANIFICAZIONE AMBIENTALE COMMERCIALE TERRITORIALE

**RAGGRUPPAMENTI DI SERVIZIO
RAGGRUPPAMENTO TURISTICO
POSTEGGI ISOLATI**

Legge Regionale 23.12.1999, n. 135

REGOLAMENTO

Il presente regolamento dei mercati ordinari forma parte integrante e sostanziale del Regolamento Generale del Commercio su aree pubbliche, ed e' adottato ai sensi dell'art.16, comma terzo, della Legge Regionale 23 dicembre 1999, n.135 (Norme e modalita' di esercizio di commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114).

Art. 1 Definizioni

1. Per RAGGRUPPAMENTO DI SERVIZIO si intende l'insieme dei posteggi istituiti a servizio di un determinata struttura, con destinazione e specializzazione merceologica funzionale a tale scopo.
2. Per POSTEGGIO ISOLATO o FUORI MERCATO si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche soggette a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo.
3. PER AUTORIZZAZIONE di tip. a) per il commercio su aree pubbliche con posteggi dati in concessione per 10 (DIECI) anni si intende l'atto rilasciato dal Dirigente per gli operatori aventi la concessione del posteggio.

Art. 2 Periodi ed orari attivita'

Lo svolgimento delle attivita' nell'ambito dei mercati di cui al presente regolamento si effettua nei periodi e date indicate nelle schede che seguono relative ad ognuno.

L'orario di attivita' : posteggi di cui al presente regolamento verra' disciplinato con provvedimento del Sindaco o dell'assessore Delegato a richiesta dei singoli esercenti.

Art. 3 Dimensione dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita

Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi le cui dimensioni sono indicate nella scheda per ciascun tipo di mercato.

Ai soli rivenditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti casalinghi e' consentita l'esposizione a terra.

Per la vendita di prodotti alimentari e per la loro somministrazione devono essere utilizzati automezzi autorizzati come veicoli speciali uso negozio o box amovibili.

E' consentito l'ingresso nell'area di posteggio dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purché l'automezzo rientri nello spazio assegnato. I soggetti addetti alle vendite di prodotti alimentari devono essere muniti del libretto sanitario personale, valevole per l'anno in corso.

Art. 4 Assegnazione dei posteggi

Le procedure di assegnazione temporanea o definitiva dei posteggi sono disciplinate dal Regolamento Generale per il commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del predetto Regolamento Generale.

E' istituito un apposito registro, tenuto dal Comando di Polizia Municipale, nel quale sono riportati gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio, con l'indicazione del settore alimentare, delle tasse dovute, dal posto assegnato e della scadenza della concessione.

In altro registro sono annotati gli operatori di cui alla graduatoria per assegnazione temporanea.

L'operatore assegnatario di posteggio che non lo occupa entro un'ora dall'inizio fissato per l'attivita' di vendita perde il diritto al medesimo. Per la giornata e per l'eventuale periodo di non utilizzazione il posteggio stesso puo' essere assegnato ad altro operatore utilmente collocato nella graduatoria.

Art. 5 Canone posteggio e TOSAP

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni e tasse per l'occupazione del suolo pubblico, stabiliti dal Comune.

Art. 6 Amplificazione dei suoni

Al fine di garantire il miglior svolgimento, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante illustrazione della merce, qualora tale illustrazione rechi disturbo alle operazioni di vendita.

E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchiatura per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi, musicassette, radio e simili per lo svolgimento della loro attivita' debbono attenersi alle disposizioni dei commi precedenti.

E' consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attivita' limitrofe, fare uso di apparecchi di amplificazione e di diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

Art. 7 Ordine e pulizia

L'ordine e la disciplina vengono assicurati dagli Agenti di Polizia Municipale e dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato stesso.

E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine del mercato, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti negli appositi cassonetti.

Art. 8
Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Leg.vo n. 267/2000.
2. L'autorità competente ad applicare le sanzioni e' il Dirigente del Servizio.
3. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati dalla Legge 24.11.81, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente regolamento o per l'inottemperanza ai provvedimenti adottati dall'autorita' competente per la sua attuazione, spettano al Comune di Roseto degli Abruzzi.

Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 Maggio 1940, n. 635, e successive modifiche nonché il divieto di vendere o esporre armi o esplosivi od oggetti preziosi.

Per cio' che non e' disposto dal presente regolamento valgono le norme della L.R.135/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono approvate le schede e le relative piantine planimetriche corrispondenti a ciascuna attività.

SCHEDA N.22

RAGGRUPPAMENTO DI SERVIZIO CIMITERO CAPOLUOGO

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: CIMITERO CAPOLUOGO

- 1.a) classificazione: Merceologia esclusiva Fiori Piante Articoli. Funebri;
- 1.b) svolgimento : tutti i giorni con lo stesso orario di apertura del cimitero;
- 1.c) ubicazione : viale America;
- 1.d) superficie dei posteggi: mq. 100
- 1.e) totale posteggi : 2 (mt.5,00 x 8,00 + mq 10 di portico)
(Tutti con autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)
I posteggi sono già stati assegnati a seguito di regolare bando di concorso.
- 1.f) tipologia della struttura: box amovibile.

E' ammissibile unicamente strutture di vendita singole, di tipo tradizionale, con caratteristiche uniformi in quanto a colore, materiale impiegato e tipologia costruttiva. La Giunta Comunale con successivo provvedimento regolamerterà le caratteristiche dei box amovibili.

3. Le caratteristiche del raggruppamento, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.22, nella quale sono indicati:

- 2.a) l'ubicazione dei posteggi, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- 2.b) il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- 2.c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.23

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: CIMITERO MONTEPAGANO

1.a classificazione: Merceologia esclusiva Fiori Piante Articoli. Funebri

1.b svolgimento: tutti i giorni con lo stesso orario di apertura del cimitero

1.c ubicazione : Area antistante Cimitero Montepagano

1.d superficie dei posteggi: 12 mq.

1.e totale posteggi: n.1 (mt 3,00 x 4,00)
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.f tipologia della struttura: box amovibile

E' ammissibile unicamente, strutture di vendita singola , di tipo tradizionale, con caratteristiche Estetiche uniforme in quanto a colore, materiale impiegato e tipologia costruttiva. La Giunta Comunale con successivo provvedimento regolamentera' le caratteristiche del box amovibile.

2. Le caratteristiche del raggruppamento, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.23, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. Il posteggio verra' assegnato dal Dirigente previo bando emesso ai sensi della normativa vigente. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 .

4. In caso di mancata assegnazione le caratteristiche, il numero e le superfici delle aree potranno subire variazioni con determinazione dirigenziale, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative a livello regionale.

5. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 E, quelle disposte dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N. 24

RAGGRUPPAMENTO DI SERVIZIO CIMITERO COLOGNA PAESE

1. Le caratteristiche sono le seguenti :

Denominazione: COLOGNA PAESE

- 1.a classificazione: Merceologia esclusiva Fiori Piante Articoli. funebri;
- 1.b svolgimento: tutti i giorni con lo stesso orario di apertura del cimitero
- 1.c ubicazione: Cimitero - Area antistante
- 1.d superficie dei posteggi: mq. 12
- 1.e totale posteggi : 1 (mt 3,00 x 4,00)
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)
- 1.f tipologia della struttura: box. amovibile

E' ammissibile, unicamente, strutture di vendita singola, di tipo tradizionale, con caratteristiche estetiche uniforme in quanto a colore, materiale impiegato e tipologia costruttiva. La Giunta Comunale con successivo provvedimento regolamentera' le caratteristiche del box amovibile.

2. Le caratteristiche del RAGGRUPPAMENTO, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.24, nella quale sono indicati:

- 2:a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- 2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento del posteggio;
- 2.c la numerazione progressiva con la quale è identificato il posteggio.

3. Il posteggio verra' assegnato dal Dirigente previo bando emesso ai sensi della normativa vigente. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010.

4. In caso di mancata assegnazione le caratteristiche, il numero e le superfici delle aree potranno subire variazioni con determinazione dirigenziale sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative a livello regionale.

5. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quella disposta dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N. 25

RAGGRUPPAMENTO DI SERVIZIO CIMITERO COLOGNA SPIAGGIA

3. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: CIMITERO COLOGNA SPIAGGIA

1.a classificazione: Merceologia esclusiva Fiori Piante Articoli. Funebri

1.b svolgimento: tutti i giorni con lo stesso orario di apertura del cimitero;

1.c ubicazione: Area antistante Cimitero Cologna Spiaggia

1.d superficie complessiva: mq. 18

1.e superficie del posteggio : mq. 18

1.f totale posteggi: 1 (mt 3,00 x 6,00)
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: box amovibile

E' ammissibile ,unicamente , strutture di vendita singola, di tipo tradizionale, con caratteristiche estetiche uniformi in quanto a colore, materiale impiegato e tipologia costruttiva . La Giunta Comunale con successivo provvedimento regolamentera' le caratteristiche del box amovibile.

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.25, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione , il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. Il posteggio verra' assegnato dal Dirigente previo bando emesso ai sensi della normativa vigente sul commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010

4. In caso di mancata assegnazione le caratteristiche, il numero e la superficie dell' area potra' subire variazioni con determinazione dirigenziale sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative a livello regionale.

5. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e,quelle disposte dal D.Lgs 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N. 26

AREA SOTTOVIA MARCO POLO

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: AREA SOTTOVIA MARCO POLO

Le tre aree precedentemente assegnate in via Marco Aurelio sono ricollocate in zona limitrofa (vedi Planimetria n. 26) in quanto le aree preesistenti sono destinate ad alienazione pubblica .

1.a classificazione: Merceologia Alimentare con Somministrazione

1.b svolgimento: Periodo 15 APRILE - 30 SETTEMBRE con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Lungomare Trieste Sud

1.d superficie complessiva : 180 mq.

1.e superficie dei posteggi: 60 mq.

1.f totale posteggi: 3 (mt 5,00 x 12,00) ;
(tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: box amovibile

E' ammissibile, unicamente, strutture di vendita singole, di tipo tradizionale, con caratteristiche estetiche uniformi in quanto a colore, materiale impiegato e tipologia costruttiva. La Giunta Comunale con successivo provvedimento regolamentera' le caratteristiche dei box amovibili.

2. Le caratteristiche dei posteggi, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.26, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione dei posteggi, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. Nel caso le aree si rendessero libere e disponibili si procedera' a nuova assegnazione previo bando di concorso emesso ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

5. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare N. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N. 27

POSTEGGI ISOLATI MARCO POLO

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: MARCO POLO

1.a classificazione: Merceologia alimentare con somministrazione.

1.b svolgimento: Annuale con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Piazza Marco Polo

1.d superficie complessiva: mq. 120

1.e superficie dei posteggi: mq. 60

1.f totale dei posteggi: 2 (mt 5,00 x 12,00).

(tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

Le due autorizzazioni sono state concesse nei precedenti anni.

Il posteggio n. 1 è spostato come da allegata planimetria n. 27.

1.g tipologia della struttura: chiosco amovibile.

E' ammissibile, unicamente, strutture di vendita singole, di tipo tradizionale, con caratteristiche estetiche uniformi in quanto a colore, materiale impiegato e tipologia costruttiva. La Giunta Comunale con successivo provvedimento regolamentera' le caratteristiche dei box amovibili

2. Le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.27 nella quale sono indicati;

2.a l'ubicazione dei posteggi, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione , il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;

3. Nel caso le aree si rendesse libere e disponibili , NON si procedera' a nuova assegnazione ed i posteggi soppressi con provvedimento del Dirigente competente.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D.Lgs 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N. 28

POSTEGGIO ISOLATO

Posteggio isolato : VERDE PUBBLICO PIAZZA OLIMPIA.

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: Verde pubblico piazza Olimpia

1.a classificazione: Merceologia alimentare con somministrazione.

1.b svolgimento: Annuale con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Verde pubblico p.za Olimpia adiacente SS.N. 16

1.d superficie complessiva: mq 60

1.e superficie dei posteggi: mq 60

1.f totale posteggi: 1 (mt 5,00 x 12,00)
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: box amovibile

E' ammissibile, unicamente, strutture di vendita singola, di tipo tradizionale, con caratteristiche estetiche uniformi in quanto a colore, materiale impiegato e tipologia costruttiva.

La Giunta Comunale con successivo provvedimento regolamentera' le caratteristiche del box amovibile.

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.28, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento del posteggio;

2.c la numerazione progressiva con la quale è identificato il posteggio.

3. Il posteggio verterà assegnato dal Dirigente competente previo bando di concorso emesso ai sensi della normativa vigente sul commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010.

4. In caso di mancata assegnazione le caratteristiche e la superficie dell'area potrà subire variazioni con determinazione dirigenziale sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative a livello regionale.

5. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N. 29

POSTEGGI ISOLATI PIAZZA UNGHERIA

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: PIAZZA UNGHERIA

1.a classificazione: Merceologia esclusiva SETTORE ALIMENTARE

1.b svolgimento: Annuale con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: PIAZZA UNGHERIA

1.d superficie complessiva: 30 mq.

1.e superficie dei posteggi: 15 mq.

1.f totale posteggi: 2 (mt 6,00 x 2,50);
(con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)
E' stata concessa negli anni precedenti l'autorizzazione per il posteggio n.1.

1.g tipologia della struttura: automezzo autorizzato uso negozio

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.29, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione dei posteggi, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. Il posteggio libero contrassegnato con il n.2 verra' assegnato dal Dirigente competente previo bando di concorso emesso ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.30

POSTEGGI ISOLATI: ZONA PONTILE

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: PONTILE

1.a classificazione: Merceologia alimentare.

1.b svolgimento: 15 APRILE - 30 SETTEMBRE con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Lungomare Trieste Sud

1.d superficie complessiva: 75 mq

1.e superficie dei posteggi: 15 mq.

1.f totale posteggi: 5 (mt.2,50 x 6,00)

(con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

Tre autorizzazioni sono state concesse negli anni precedenti.

Il posteggio n. 5 e' riservato esclusivamente a portatori di handicaps o ad Associazioni o Cooperative Sociali Onlus di tipo B), senza scopo di lucro . Tale posteggio e' assegnato di volta in volta.

1.g tipologia della struttura: automezzi autorizzati uso negozio

2. Le caratteristiche dei posteggi, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.30, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione dei posteggi, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;

2.c la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. I posteggi liberi verranno assegnati dal Dirigente competente previo bando di concorso emesso ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010

4. Nel caso i posteggi si rendessero liberi e disponibili NON si procedera' a nuova assegnazione per problematiche connesse al traffico e viabilita' ed alla sicurezza pubblica.

5. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N. 31

POSTEGGIO ISOLATO : PARCO CENTOLA

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: _ PARCO CENTOLA

1.a classificazione: Merceologia alimentare con somministrazione.

1.b svolgimento: 15 APRILE – 30 SETTEMBRE con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Viale Marche angolo lungomare Trieste;

1.d superficie complessiva mq 60

1.d superficie dei po 1.e superficie dei posteggi: 15 mq. steggi: mq. 60 ,

1.e totale posteggi: 1 (di mt.5,00 x 12,00);
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.f tipologia della struttura: box prefabbricato amovibile.
L'autorizzazione stagionale per somministrazione e' stata concessa negli anni precedenti.

E' ammissibile , unicamente, strutture di vendita singola, di tipo tradizionale, con caratteristiche estetiche uniformi in quanto a colore, materiale impiegato e tipologia costruttiva.

La Giunta Comunale con successivo provvedimento regolamentera' le caratteristiche del box amovibile.

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.31, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie

complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento del posteggio;

2.c la numerazione con la quale è identificato il posteggio.

3. Nel caso l'area si rendesse libera e disponibile si procederà a nuova assegnazione previo bando di concorso emesso ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e quelle disposte dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.32

POSTEGGIO ISOLATO: PINETINA VIA SOMALIA

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: PINETINA VIA SOMALIA

1.a classificazione: Merceologia alimentare con somministrazione;

1.b svolgimento: ; 15 APRILE – 30 SETTEMBRE con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Via Somalia angolo Piazza Ponno ;

1.d superficie complessiva mq 60

1.e superficie dei posteggi: mq 60;

1.f totale posteggi: 1 (mt. 5,00 x 12,00);
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)
L'autorizzazione e' stata concessa negli anni precedenti per somministrazione .

1.f tipologia della struttura: box prefabbricato amovibile

E' ammissibile, unicamente struttura di vendita singola, di tipo tradizionale, con caratteristiche estetiche uniforme in quanto a colore, materiale impiegato e tipologia costruttiva. La Giunta Comunale con successivo provvedimento regolamentera' le caratteristiche del box amovibile.

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.32, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento del posteggio;

2.c la numerazione progressiva con la quale è identificato il posteggio.

3. Nel caso l'area si rendesse libera e disponibile si procederà a nuova assegnazione previo bando di concorso emesso ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D.lgs 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N.33

POSTEGGIO ISOLATO PARCO SAVINI

1. Le caratteristiche di un posteggio isolato sono le seguenti:

Denominazione: PARCO SAVINI

1.a classificazione: Merceologia alimentare con somministrazione.

1.b svolgimento: 15 APRILE – 30 SETTEMBRE con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Parco Savini

1.d superficie complessiva mq 60

1.e superficie dei posteggi: mq 60

1.f totale posteggi: 1 (mt.5,00 x 12,00)
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

L'autorizzazione e' stata concessa

1.g tipologia della struttura: chiosco amovibile

E' ammissibile, unicamente struttura di vendita singola, di tipo tradizionale, con caratteristiche estetiche uniforme in quanto a colore, materiale impiegato e tipologia costruttiva. La Giunta Comunale con successivo provvedimento regolamentera' le caratteristiche del box amovibile

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.33, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento del posteggio;

2.c la numerazione progressiva con la quale identificato il posteggio.

3. Nel caso l'area si rendesse libera e disponibile il Dirigente procedera' all'assegnazione previo bando emesso ai sensi della normativa vigente sul commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 .

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal Dlgs 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N. 34

POSTEGGIO ISOLATO PARCO BETULLA

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: AREA EX PROVINCIA

1.a classificazione: Merceologia alimentare con somministrazione.

1.b svolgimento: ; 15 APRILE – 30 SETTEMBRE con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Lungomare Trento Nord ;

1.d superficie complessiva mq 60

1.e superficie dei posteggi: mq. 60;

1.f totale posteggi: 1 (mt. 5,00 x 12,00);
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: box amovibile .

E' ammissibile , unicamente, strutture di vendita singola, di tipo tradizionale , con caratteristiche estetiche uniformi in quanto a colore, materiale impiegato e tipologia costruttiva. La Giunta Comunale con provvedimento successivo regolamentera' le caratteristiche dei box..

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.34, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento del posteggio;

2.c la numerazione progressiva con la quale e' identificato il posteggio.

3. Il posteggio verra' assegnato dal Dirigente previo bando emesso ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D.lgs. 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N. 35

POSTEGGI ISOLATI MAKARSKA

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: VIALE MAKARSKA

1.a classificazione: merceologia Alimentare con somministrazione – non alimentare

1.b svolgimento: 15 APRILE – 30 SETTEMBRE con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Viale Makarska - Lungomare;

1.d superficie complessiva 72 mq

1.d superficie dei posteggi: 24 mq.;

1.e totale posteggi: 3 (mt. 6,00 x 4,00) ;
(con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.f tipologia della struttura: box amovibili.

E' ammissibile , unicamente, strutture di vendita singola, di tipo tradizionale , con caratteristiche estetiche uniformi in quanto a colore, materiale impiegato e tipologia costruttiva. La Giunta Comunale con provvedimento successivo regolamentera' le caratteristiche dei box..

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.35, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione dei posteggi, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo del posteggio;

2.c la numerazione progressiva con la quale e' identificato.

3. I posteggi disponibili verranno assegnati dal Dirigente previo bando emesso ai termini della normativa vigente. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 135/99.

5. La presente scheda e le relative previsioni avranno efficacia dopo il trasferimento delle proprietà interessate al Comune (come da convenzioni stipulate con i lottizzanti).

SCHEDA N. 36 **POSTEGGIO ISOLATO MAKARSKA NORD**

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: ROTONDA VIALE MAKARSKA NORD

1.a classificazione: Merceologia alimentare.

1.b svolgimento: 15 APRILE – 30 SETTEMBRE con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Viale Makarska NORD - lato Ovest;

1.d superficie complessiva 30 mq

1.d superficie del posteggio: 15 mq.;

1.e totale posteggi: 2 (mt. 6,00 x 2,50) ;

(con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

E' stata concessa negli anni precedenti l'autorizzazione per il posteggio n. 1 (ex n.3).

1.f tipologia della struttura: automezzi autorizzati uso negozio per settore alimentare

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.36, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo del posteggio;

2.c la numerazione progressiva con la quale e' identificato.

3. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N. 37

POSTEGGIO ISOLATO CAMPO A MARE

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: IMPIANTO SPORTIVO CAMPO A MARE

1.a classificazione: merceologia Alimentare con somministrazione

1.b svolgimento: Annuale con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: VIA PIETRO NENNI;

- 1.d superficie complessiva 15 mq
- 1.e superficie dei posteggi: 15 mq. ;
- 1.f totale posteggi: 1 (mt.3,00 x 5,00) ;
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)
- 1.g tipologia della struttura: box amovibile

E' ammissibile, unicamente, struttura di vendita singola, di tipo tradizionale, con caratteristiche estetiche uniformi in quanto a colore , materiale impiegato e tipologia costruttiva.
La Giunta Comunale con successivo provvedimento regolamentera' le caratteristiche del box amovibile.

2. Le caratteristiche del posteggio sono riportate nella piantina planimetrica, , Allegato n.37, nella quale sono indicati:

- 2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- 2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento del posteggio;
- 2.c la numerazione progressiva con la quale è identificato il posteggio.

3. Il posteggio verrà assegnato dal Dirigente competente previo bando di concorso emesso ai sensi della normativa vigente sul commercio aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 .

4. In caso di mancata assegnazione le caratteristiche e la superficie dell'area potra' subire variazioni con determinazione dirigenziale sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative a livello regionale.

5. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D.Lgs 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N. 38

POSTEGGI ISOLATI VIA SALARA

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: CANTINA SOCIALE

1.a classificazione: merceologia Alimentare con somministrazione – non alimentare

1.b svolgimento: Annuale con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: SS.150 Cantina Sociale

1.d superficie complessiva 30 mq

1.e superficie dei posteggi: mq. 15

1.e totale posteggi: 2 x (mq 6,00 x 2,50)
(tutti con autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.f tipologia della struttura: automezzi autorizzati uso negozio

2. Le caratteristiche dei posteggi, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.38, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo dei posteggi ;

2.c la numerazione progressiva con la quale e' identificato il singolo posteggio.

3. I posti resisi disponibili verranno assegnati dal Dirigente previo bando emesso ai sensi della normativa vigente. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale (allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal Dlgs. 114/98 e dalla L.R. 135/99.

SCHEDA N. 39

POSTEGGIO ISOLATO VOLTARROSTO

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: PARCO S.ANNA

1.a classificazione: merceologia Alimentare con somministrazione

1.b svolgimento: Annuale con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Via GRECIA ;

1.d superficie complessiva 15 mq

1.e superficie dei posteggi: 15 mq

1.e totale posteggi: 1 (mt 3,00 x 5,00)
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.f tipologia della struttura : box amovibile;

E' ammissibile, unicamente, struttura di vendita singola, di tipo tradizionale, con caratteristiche estetiche uniformi in quanto a colore , materiale impiegato e tipologia costruttiva.

La Giunta Comunale con successivo provvedimento regolamentera' le caratteristiche del box amovibile.

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.39, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento del posteggio;

2.c la numerazione progressiva con la quale e' identificato il posteggio.

3. Il posteggio verra' assegnato dal Dirigente del Settore previo bando di concorso emesso ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010.

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R.135/99.

SCHEDA N. 40

POSTEGGIO ISOLATO - FONTANA ANTCHI PERCORSI

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: FONTANA DELL'ACCOLLE

1.a classificazione: merceologia alimentare con somministrazione

1.b svolgimento: ; 15 APRILE – 30 SETTEMBRE con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Antichi percorsi - Fontana dell'Accolle;

1.d superficie complessiva 24 mq

1.d superficie dei posteggi: 24 mq

1.e totale posteggi: 1 (mt.6,00 x 4,00);
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.f tipologia della struttura : box amovibile;

E' ammissibile, unicamente, struttura di vendita singola, di tipo tradizionale, con caratteristiche estetiche uniformi in quanto a colore , materiale impiegato e tipologia costruttiva.

La Giunta Comunale con successivo provvedimento regolamentera' le caratteristiche del box amovibile.

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.40, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento del posteggio;

2.c la numerazione progressiva con la quale e' identificato il posteggio.

3. Il posteggio verra' assegnato dal Dirigente del Settore previo bando di concorso emesso ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R.135/99.

SCHEDA N. 41

POSTEGGIO ISOLATO LOC. S. LUCIA

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: S. LUCIA – SS. 150

1.a classificazione: merceologia alimentare.

1.b svolgimento: ; Annuale con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: SS. 150 – S. Lucia;

1.d superficie complessiva 15 mq

1.e superficie dei posteggi: 15 mq

1.f totale posteggi: 1 (mt.6,00 x 2,50) ;
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura : Automezzo autorizzato uso negozio settore alimentare;

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.41, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento del posteggio;

2.c la numerazione progressiva con la quale e' identificato il posteggio.

3. Il posteggio verra' assegnato dal Dirigente del Settore previo bando di concorso emesso ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R.135/99 2.c la numerazione progressiva con la quale è identificato il posteggio.

SCHEDA N. 42 **POSTEGGIO ISOLATO COLOGNA SPIAGGIA**

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: Lungomare Cologna Spiaggia

1.a classificazione: merceologia alimentare con somministrazione

1.b svolgimento: ; 15 APRILE – 30 SETTEMBRE con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Lungomare sud Cologna Spiaggia

1.d superficie complessiva 15 mq

1.e superficie dei posteggi: 15 mq

1.f totale posteggi: 1 (mt.6,00 x 2,50) ;
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura : Automezzo autorizzato uso negozio settore alimentare;

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.42, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento del posteggio;

2.c la numerazione progressiva con la quale e' identificato il posteggio.

3. Il posteggio verra' assegnato dal Dirigente del Settore previo bando di concorso emesso ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R.135/99 2.c la numerazione progressiva con la quale è identificato il posteggio.

SCHEDA N. 43

POSTEGGIO ISOLATO COLOGNA SPIAGGIA

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: Lungomare Cologna Spiaggia

1.a classificazione: merceologia alimentare e non alimentare.

1.b svolgimento: ; 15 APRILE – 30 SETTEMBRE con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Lungomare nord Cologna Spiaggia;

1.d superficie complessiva 15 mq

1.e superficie dei posteggi: 15 mq

1.f totale posteggi: 1 (mt.6,00 x 2,50) ;
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura: Box amovibile.

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.43, nella quale sono indicati:

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento del posteggio;

2.c la numerazione progressiva con la quale e' identificato il posteggio.

3. Il posteggio verra' assegnato dal Dirigente del Settore previo bando di concorso emesso ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R.135/99 2.c la numerazione progressiva con la quale è identificato il posteggio.

SCHEDA N. 44

POSTEGGIO ISOLATO PIANE TORDINO

1. Le caratteristiche sono le seguenti:

Denominazione: Piane Tordino

1.a classificazione: merceologia alimentare.

1.b svolgimento: ; 15 APRILE – 30 SETTEMBRE con orario fissato dal Sindaco.

1.c ubicazione: Piane Tordino piazza antistante scuola elementare.

1.d superficie complessiva 15 mq

1.e superficie dei posteggi: 15 mq

1.f totale posteggi: 1 (mt.6,00 x 2,50) ;
(autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1.g tipologia della struttura : Automezzo autorizzato uso negozio settore alimentare;

2. Le caratteristiche del posteggio, sono riportate nella piantina planimetrica, Allegato n.44,

2.a l'ubicazione del posteggio, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

2.b il numero, la dislocazione, il dimensionamento del posteggio;

2.c la numerazione progressiva con la quale e' identificato il posteggio.

3. Il posteggio verra' assegnato dal Dirigente del Settore previo bando di concorso emesso ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento Generale allegato alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010

4. Per quanto non disposto nella presente scheda valgono le norme riportate nel Regolamento Generale allegato B) alla deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2010 e, quelle disposte dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R.135/99 2.c la numerazione progressiva con la quale è identificato il posteggio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGA DOMENICO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. VINCENZO BENASSAI

